



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Circolare n. 4

Ai Responsabili degli Uffici Regionali di Censimento
Loro Sedi

Prot. n 4856

Roma, 28 luglio 2010

Ai Responsabili degli Uffici Regionali dell'Istat di Veneto,
Toscana, Marche e Puglia
Loro Sedi

e p.c. Ai Responsabili degli Uffici Regionali dell'Istat di Piemonte,
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna,
Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna

Oggetto: *6° Censimento Generale dell'Agricoltura. Modalità di reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento, dei loro eventuali responsabili, dei rilevatori e loro coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali.*

1. Modalità di reclutamento dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili

In conformità al comma 4 dell'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché in conformità al comma 7 dell'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, gli Uffici Regionali di Censimento, costituiti presso le Regioni e Province autonome che abbiano scelto il modello organizzativo ad alta partecipazione o quello a partecipazione integrativa per lo svolgimento delle operazioni del 6° Censimento generale dell'agricoltura, sono autorizzati a conferire incarichi di coordinatore intercomunale e, ove previsto dai rispettivi Piani di censimento validati dall'Istat, incarichi di responsabile dei coordinatori intercomunali a personale scelto tra i dipendenti della propria amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali attive nei territori di propria competenza, nel rispetto delle norme regionali e



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

locali, ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. In particolare gli Uffici Regionali di Censimento sono autorizzati dalle citate norme a conferire detti incarichi anche avvalendosi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altri contratti di natura autonoma, a condizione che la loro durata sia limitata a quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, le funzioni di coordinamento intercomunale possono essere attribuite a enti o organismi pubblici o privati, purché tale scelta sia stata definita nel Piano Regionale di Censimento o nel Piano Integrato di Censimento di ciascuna Regione e Provincia autonoma validato dall'Istat.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, in considerazione delle specifiche esigenze locali e della normativa regionale di riferimento, gli Uffici Regionali di Censimento reclutano i coordinatori intercomunali di censimento e i loro eventuali responsabili mediante una o più delle seguenti modalità:

- selezione tra i dipendenti dell'amministrazione che ha costituito l'Ufficio di censimento;
- selezione tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;
- procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
- ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Le modalità sopra indicate non sono ordinate in modo gerarchico; esse possono essere utilizzate in modo tra loro alternativo o complementare, in relazione alle peculiarità, esigenze e necessità di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, gli Uffici Regionali di Censimento, nel selezionare i coordinatori intercomunali e i loro eventuali responsabili, dovranno assicurare che essi siano in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia ovvero in rilevazioni statistiche maturate attraverso percorsi professionali idoneamente documentati. A quest'ultimo scopo sono considerati idonei titoli quali i seguenti:

- diploma o laurea in discipline agrarie o statistiche e titoli equipollenti;
- iscrizione all'albo professionale dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;
- attività professionale svolta in istituti o enti di istruzione, consulenza ed assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.

Ai fini della selezione, costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

I requisiti indicati per lo svolgimento della funzione di coordinatore intercomunale costituiscono dei requisiti minimi, tra loro alternativi, per la selezione dei soggetti. È facoltà dell'Ufficio Regionale di Censimento indicare tra quelli elencati i requisiti preferenziali, ovvero definire ulteriori titoli preferenziali purché attinenti alla materia agricola o zootecnica o a rilevazioni statistiche.

La nomina dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili è disposta da ciascuna Regione o Provincia autonoma in conformità alle proprie norme di organizzazione e secondo le modalità stabilite dai Piani di censimento predisposti da ciascuna di esse e validati dall'Istat.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

2. Modalità di reclutamento dei rilevatori e loro coordinatori nelle Regioni e Province autonome ad alta partecipazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, le Regioni e le Province autonome che hanno adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione debbono coordinare e controllare lo svolgimento delle operazioni di preparazione del censimento e tra queste la corretta e tempestiva costituzione degli uffici di censimento di livello sub regionale, ove previsti dal proprio Piano Regionale di Censimento validato dall'Istat, nonché i procedimenti di selezione, reclutamento e nomina dei rilevatori e dei loro eventuali coordinatori, nel rispetto delle scadenze stabilite dal calendario generale del censimento, quale risulta dal capitolo 10 del Piano Generale di Censimento predisposto dall'Istat.

Si deve al riguardo tener conto che anche per il reclutamento di rilevatori e loro coordinatori valgono le autorizzazioni di legge citate all'inizio del precedente paragrafo, relativamente al conferimento degli incarichi mediante forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altri contratti di natura autonoma, a condizione che la loro durata sia limitata a quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, i rilevatori e loro coordinatori debbono essere reclutati a cura degli organi di censimento specificati in ciascun Piano Regionale di Censimento validato dall'Istat, tenendo conto delle specifiche esigenze locali, mediante una o più delle seguenti modalità:

- selezione tra i dipendenti dell'amministrazione che ha costituito l'Ufficio di



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

censimento;

- selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;
- procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
- ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.

Le modalità sopra indicate non sono ordinate in modo gerarchico; esse possono essere utilizzate in modo tra loro alternativo o complementare, in relazione alle peculiarità, esigenze e necessità di ciascun organo di censimento incaricato del reclutamento.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, i requisiti professionali richiesti per i rilevatori e i loro coordinatori sono i seguenti:

- diploma di scuola media superiore;
- diploma di scuola media inferiore, a condizione di possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o di rilevazioni statistiche.

Costituisce anche in questo caso titolo preferenziale, la conoscenza e l'uso dei più diffusi strumenti informatici.

I requisiti indicati per lo svolgimento della funzione di rilevatore e di coordinatore costituiscono dei requisiti minimi, tra loro alternativi, per la selezione dei soggetti. È facoltà dell'organo di censimento incaricato del reclutamento indicare tra quelli elencati i requisiti preferenziali, ovvero definire ulteriori titoli preferenziali.

La nomina dei rilevatori e dei loro coordinatori è disposta dall'organo di censimento competente per territorio in conformità alle proprie norme di organizzazione e secondo le modalità stabilite dal Piano Regionale di Censimento validato dall'Istat.

Costituisce compito di ciascun Ufficio Regionale di Censimento della Regione o della



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Provincia autonoma che ha adottato il modello ad alta partecipazione trasmettere, secondo le modalità ritenute più opportune, ai responsabili degli Uffici di censimento di livello sub regionale, costituiti nel territorio di sua competenza, le disposizioni di cui al presente paragrafo.

3. Segreto statistico e protezione dei dati personali

Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato, in conformità ai principi di cui all'art. 11 e, in particolare, a quelli di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite.

Secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2010, già richiamato nelle precedenti circolari emanate dall'Istat, i responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, per i rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In tale veste, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, essi dovranno designare incaricati del trattamento dei dati personali, con atto scritto, gli addetti all'Ufficio di censimento e tutti coloro, comunque coinvolti nelle operazioni censuarie, che per lo svolgimento dei compiti loro affidati dovessero trattare tali dati, specificando l'ambito del trattamento ad essi consentito ed impartendo loro le istruzioni necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003.

Nel caso di trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, i responsabili del



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

trattamento dovranno dare disposizioni per l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 34 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché delle eventuali ulteriori misure di sicurezza adottate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso agli stessi non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del censimento.

In particolare, nell'utilizzo di elenchi trattati attraverso strumenti elettronici e del sistema SGR, gli incaricati dovranno provvedere al periodico aggiornamento e alla diligente custodia della password di accesso al fine di evitare la consultazione da parte di terzi non autorizzati.

Nel caso di trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, i responsabili sono tenuti ad adottare misure logistiche ed organizzative per la custodia e l'accesso ai dati, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del censimento, e ad impartire ai propri incaricati istruzioni sui comportamenti da porre in essere, raccomandando in particolare di custodire con diligenza il materiale cartaceo in ambienti e con modalità idonei ad evitare che ad esso possano accedere soggetti non autorizzati.

I responsabili degli Uffici di censimento, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, sono, inoltre, tenuti ad adottare misure organizzative che consentano di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, nei limiti e secondo le modalità definiti dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

I dati raccolti o comunque utilizzati nel corso delle operazioni di censimento sono coperti da segreto ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti rispettivamente il segreto d'ufficio e il segreto statistico; la loro diffusione o comunicazione a soggetti non autorizzati è, pertanto, severamente vietata.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010, i coordinatori intercomunali e i loro eventuali responsabili, i rilevatori e i loro coordinatori sono, inoltre, incaricati di un pubblico servizio e, pertanto, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'art. 326 del codice penale.

La violazione delle norme richiamate nel presente paragrafo da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale.

In occasione delle operazioni di raccolta dei dati, i rilevatori sono tenuti ad operare nel rispetto dell'art. 10 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*. In particolare, come meglio precisato nelle "Istruzioni per la rilevazione", essi devono fornire ai rispondenti adeguati elementi informativi sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, facendo riferimento alla lettera informativa inviata dall'Istat, ed ogni altro chiarimento che consenta loro di rispondere in modo adeguato e consapevole.

Secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 25 dello schema di regolamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura approvato dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010, è fatto, invece, divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento, di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'Istat e di raccogliere informazioni non contenute nei predetti questionari di rilevazione o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Costituisce compito di ciascun Ufficio Regionale di Censimento della Regione o della Provincia autonoma che ha adottato il modello **ad alta partecipazione** trasmettere, secondo le modalità ritenute più opportune, ai responsabili degli Uffici di censimento di livello sub regionale, costituiti nel territorio di sua competenza, le disposizioni di cui al presente paragrafo.

Il responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento della Regione o della Provincia autonoma che ha adottato il modello **ad alta partecipazione** è autorizzato a rilasciare, secondo criteri di competenza territoriale, la lista precensuaria delle unità agricole ai responsabili degli Uffici di censimento, dopo aver accertato la regolare costituzione dei secondi e la formale nomina dei primi.

Il responsabile dell'Ufficio Regionale dell'Istat della Regione che adotta il modello **a partecipazione integrativa** è autorizzato a rilasciare, secondo criteri di competenza territoriale, la lista precensuaria delle unità agricole ai responsabili degli Uffici di censimento, dopo aver accertato la regolare costituzione dei secondi e la formale nomina dei primi.

Il Direttore Centrale
(Dott. Andrea Mancini)